



# UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO

(Provincia di Perugia)

[www.comunideltrasimeno.gov.it](http://www.comunideltrasimeno.gov.it)

Comuni di Castiglione del Lago – Città della Pieve – Magione - Paciano – Panicale –  
*Passignano sul Trasimeno – Piegara – Tuoro sul Trasimeno*

Palazzo Baldeschi – Via F.M.Sensini n. 59 – 06060 – Paciano (PG)

## **REGOLAMENTO** del Servizio di AFFIDAMENTO FAMILIARE

Approvato con deliberazione del CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO  
N.3 DEL 26 FEBBRAIO 2020

**Premessa:**

Si richiamano in tema di affido le seguenti normative:

1. Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo - New York, 20 novembre 1989
2. Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia"
3. Legge 8 novembre 2000 ,n 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", Art. 14
4. Legge 28 marzo 2001 n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile.
5. Legge 19 ottobre 2015 n. 173 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare"
6. Linee guida nazionali per l'affido familiare approvate il 25 ottobre 2012 dalla Conferenza unificata Governo-Regioni-Province autonome.
7. Linee guida regionali approvate dalla Delibera di Giunta n. 479 del 28/05/2013
8. Legge Regionale del 09 aprile 2015 n. 11 "Testo unico Sanità e Servizi Sociali"
9. Piano Sociale Regionale approvato dalla Giunta Regionale il 07/03/2017
10. Atto costitutivo dell'Unione dei Comuni del Trasimeno (rogato con atto pubblico amministrativo del Segretario generale di Magione Race, n.3339 - Rep. n. 4066 registrato a Perugia in data 26/07/2016 al n. 1 serie 1) tra i Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno;
11. Statuto dell' Unione dei Comuni del Trasimeno, allegato al predetto atto costitutivo;
12. Convenzione, stipulata in data 06 aprile 2017, tra i Comuni di Castiglione del lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno e l'Unione dei Comuni del Trasimeno che ha previsto il trasferimento a far data dal 01/07/2017 all'Unione stessa delle funzioni di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio di affidamento familiare, previsto dalla normativa e dalle linee guida richiamate nelle premesse, dell'Unione dei Comuni del Trasimeno - Zona sociale n. 5

Il Servizio è svolto in favore delle persone e delle famiglie residenti nei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni del Trasimeno (Castiglione del Lago - Città della Pieve – Magione - Paciano - Panicale – Passignano sul Trasimeno – Piegara – Tuoro sul Trasimeno) che intendono offrire la loro disponibilità per progetti di affido familiare

Il Servizio inoltre collabora con gli assistenti sociali che operano negli Uffici della Cittadinanza per la realizzazione di progetti di affido familiare.

Il servizio opera attraverso l'equipe multiprofessionale disciplinata dal successivo art.13.

Il presente Regolamento definisce pertanto le tipologie dell'affidamento familiare, i diritti e gli impegni dei soggetti coinvolti ossia del minore, della famiglia di origine, del soggetto affidatario e dei Servizi Sociali territoriali e di zona ed il procedimento amministrativo e la modulistica per l'attivazione ed il monitoraggio dell'affido familiare.

## **ART. 2 – DEFINIZIONE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE**

L'affidamento familiare è una forma di intervento ampia e flessibile che si rivolge a bambini e ragazzi fino ai 18 anni, momentaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire loro cure e sostegno adeguati, attraverso l'affidamento, per un determinato periodo di tempo, ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

L'affidamento familiare è generalmente caratterizzato dalla temporaneità, dal mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine con l'obiettivo, nel tempo, del rientro del minore all'interno di essa.

## **ART. 3 TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE**

L'affidamento familiare è uno strumento flessibile che contempla una serie di possibilità che possono essere declinate in base alla natura dei bisogni del bambino e dei tempi di accoglienza per poter dare risposte diversificate alle esigenze e caratteristiche della famiglia in difficoltà.

Per questo sono possibili le seguenti tipologie di affido:

- **l'affido consensuale** si realizza quando vi è il consenso della famiglia d'origine. La competenza dell'emanazione del provvedimento di affido appartiene al servizio sociale locale del Comune in cui si trova il minore, con esecutività del Giudice Tutelare, per la durata massima di 24 mesi. Qualora l'interruzione dell'affido possa recare danno al minore la proroga può essere disposta dal Tribunale per i Minorenni.
- **l'affido giudiziale** disposto dal Tribunale per i Minorenni, con o senza il consenso dei genitori, si verifica quando la situazione di disagio del minore è dovuta a carenze di cure materiali ed affettive o quando i genitori hanno condotte pregiudizievoli nei confronti del minore. La Legge 149/2001 prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria minorile, unica competente per la potestà genitoriale, nel caso in cui i genitori rifiutino il consenso e i servizi ritengano necessario allontanare temporaneamente il minore per collocarlo in affidamento familiare (art. 330 CC e successivi).
- **affido intra-familiare**, nel caso gli affidatari siano familiari entro il quarto grado di parentela; risponde all'indicazione della legge che stabilisce il diritto del minore a crescere nell'ambito della propria famiglia.

Prima di procedere all'affidamento etero familiare è indispensabile verificare la possibilità e l'opportunità del collocamento del minore presso parenti, quale forma più dolce di affidamento familiare corrispondente all'indicazione della legge 184/83 che sancisce il diritto del bambino a crescere nell'ambito della propria famiglia. L'affidamento intra-familiare è una particolare tipologia di affidamento, numericamente molto presente nella realtà operativa dei servizi territoriali, che pone interrogativi sia in riferimento ai modelli operativi e teorici, sia agli aspetti giuridici/legali che impegnano i parenti entro il 4° grado nell'educazione, cura e sostegno del minore deprivato e/o in stato di temporaneo abbandono. In considerazione delle complessità di questo tipo di intervento, è particolarmente opportuno un percorso di conoscenza e valutazione e, in particolare, di accompagnamento della famiglia affidataria, sebbene la norma vigente non lo consideri obbligatorio per i

parenti entro il quarto grado; è pertanto opportuno che questo sia previsto in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile;

- **affido etero-familiare**, nel caso non vi sia legame parentale tra il minore e la famiglia affidataria; da attivare quando non sussistono le condizioni per la permanenza del minore nella propria famiglia o presso i parenti.
- **affido a tempo parziale o diurno**, quando il bambino o ragazzo trascorre con la famiglia affidataria alcuni momenti della giornata, della settimana o alcuni periodi dell'anno. E' una forma di affido che si attua in situazioni in cui si manifesta una difficoltà della famiglia di origine a soddisfare alcuni aspetti/bisogni della vita del figlio, senza allontanarlo da casa; in questa forma di affido, infatti, la prossimità territoriale è un elemento che ne facilita la realizzazione. La famiglia affidataria ha il compito di prendersi cura di alcune esigenze di vita del minore quali quelle educative, scolastiche e di gestione della quotidianità. Poiché l'affidamento familiare diurno implica frequenti contatti e rapporti tra famiglia affidataria e famiglia di origine, i Servizi sono impegnati nel governare con particolare attenzione il rispetto dei tempi e degli orari definiti nel progetto di affidamento familiare e nel sostenere la compresenza delle due famiglie;
- **affido residenziale**, quando si reputa opportuno il collocamento del bambino o del ragazzo in un contesto familiare in grado di provvedere alle sue esigenze. Questo tipo di affido risponde ad una molteplicità di bisogni affettivo-relazionali, educativi e di cura e consente al bambino di fare esperienze che favoriscano percorsi evolutivi, mantenendo comunque il senso di appartenenza alla propria famiglia di origine. Questo forma di affido è strumento elettivo nei casi di grave disagio e carenza della famiglia di origine. La complessità e spesso la durata di tali progetti di intervento richiedono ai Servizi costanti azioni di sostegno, accompagnamento e vigilanza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

#### **Art. 4 - FORME DI AFFIDAMENTO FAMILIARE**

Le tipologie di affidamento familiare possono essere declinate in diverse forme di accoglienza che si articolano in progetti di intervento differenziati in base alla situazione in cui si trova il minore, al fine di rispondere nel modo più appropriato alle specifiche esigenze del bambino e della sua famiglia naturale.

Le forme di affidamento elencate di seguito rappresentano in parte una sistematizzazione delle esperienze già in atto nel territorio regionale, in parte definiscono linee innovative verso cui tendere attraverso l'attivazione di percorsi sperimentali.

##### **Affidamento familiare di neonati e bambini in tenera età (0-24 mesi)**

L'affidamento di bambini di età compresa tra 0 e 24 mesi è un intervento previsto per un periodo massimo di un anno, che consente di evitare lunghe permanenze in ospedale o in comunità a bambini che si trovano in situazioni di elevatissima incertezza circa la loro futura e stabile collocazione. Sono bambini riconosciuti dai propri genitori per i quali il Tribunale dei Minorenni dispone l'allontanamento e la collocazione temporanea in affidamento, il tempo necessario a compiere la valutazione delle capacità genitoriali, la loro recuperabilità e la valutazione di altre eventuali figure parentali che diano disponibilità all'accoglienza.

Non è possibile accogliere più di un neonato alla volta, salvo particolari situazioni come nel caso dei gemelli o di fratelli della stessa fascia d'età.

L'affidamento familiare di neonati o bimbi piccoli deve essere sempre concordato con l'Autorità Giudiziaria Minorile.

##### **Affidamento in emergenza per bambini zero – dodici anni**

L'affidamento in situazioni di emergenza risponde all'esigenza di garantire un'accoglienza di tipo familiare ai bambini di età compresa tra gli 0 e i 12 anni il cui nucleo familiare sia coinvolto in improvvise e gravi situazioni, tali da impedire la gestione e la cura dei figli e da richiedere un intervento immediato. Questa forma di affidamento è praticabile solo dopo aver verificato l'impossibilità di accoglienza del bambino presso parenti disponibili ed idonei. In tali casi è necessario comunicare tempestivamente l'avvenuto collocamento all'Autorità Giudiziaria competente affinché disponga, insieme ai Servizi, i più opportuni provvedimenti a tutela del minore.

Queste situazioni richiedono che vengano individuate famiglie con particolari capacità, in grado di soddisfare, in tempi brevissimi, le primarie esigenze del bambino e di creare un contesto di cura ed un clima affettivo adeguato.

A tale scopo, vanno previsti momenti di specifica formazione per quei nuclei familiari che esprimono disponibilità a questo tipo di intervento; è auspicabile promuovere e sostenere la costituzione di una rete di famiglie per consentire un adeguato turn over.

Questo tipo di intervento può essere attivato anche per ragazzi con più di 12 anni, laddove ci sia un'approfondita conoscenza pregressa del minore e della sua situazione familiare.

La durata dell'accoglienza in emergenza viene indicata dal Tribunale per i Minorenni competente e, comunque, non deve superare i 3 mesi.

Dato l'impegno che questo tipo di affidamento comporta è opportuno riconoscere specifici sostegni quali forme di reperibilità di personale professionale, assistenza domiciliare, contributo e rimborso spese maggiorati.

#### **Affidamento di adolescenti**

Questa tipologia di affidamento può essere possibile quando sono presenti alcune caratteristiche di base che riguardano sia il vissuto che la personalità del minore.

L'affidamento ad un'altra famiglia deve offrire all'adolescente la possibilità di rielaborare il passato, acquisire consapevolezza delle condizioni della propria famiglia e prendere le distanze da tale situazione per la costruzione della propria identità e del proprio futuro.

La realizzazione di tale progetto di affido non può prescindere dal coinvolgimento e dall'adesione dell'adolescente al progetto stesso; è necessario pertanto stabilire con lui un rapporto collaborativo che ne favorisca la responsabilizzazione.

L'affido di un adolescente è un intervento molto complesso che necessita di particolari condizioni e caratteristiche della famiglia che lo accoglie. In particolare, è opportuno che questa abbia già avuto precedenti esperienze di affidamento e/o abbia superato la fase adolescenziale dei propri figli; è importante, inoltre, che la famiglia affidataria sia ben inserita in un ampio tessuto sociale e goda di una buona rete di relazioni informali e associative.

Presenta particolari aspetti positivi l'affido di un adolescente ad una persona singola nella quale il ragazzo può riconoscere il ruolo di adulto che lo accompagna, senza necessariamente richiamare al ruolo genitoriale o ad un contesto familiare.

#### **Affidamento per l'autonomia dei giovani**

E' un tipo di intervento che prevede la realizzazione o la prosecuzione di progetti di affidamento familiare per adolescenti e giovani per i quali, al compimento della maggiore età, non è possibile il rientro presso il proprio nucleo di origine. In alternativa può essere avviato o proseguito un percorso finalizzato al raggiungimento dell'autonomia personale, lavorativa e abitativa, con l'aiuto della famiglia affidataria e l'eventuale ulteriore permanenza presso la stessa fino al compimento del 21° anno di età o fino al termine degli studi, compresi quelli universitari.

#### **Affidamento familiare di disabili**

L'accoglienza di un bambino con disabilità richiede una disponibilità particolare da parte delle famiglie affidatarie e per la sua attuazione devono essere previsti idonei e strutturati interventi di supporto, cura e riabilitazione da parte dei servizi sociali e sanitari.

#### **Affidamento familiare di minori stranieri non accompagnati**

L'affidamento familiare rappresenta un intervento utile anche per i minori stranieri non accompagnati nella misura in cui in questi casi si applica quanto stabilito dall'art. 37- bis della legge n. 184/83, come modificata dalla legge n. 476/98 "Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza".

I minori stranieri non accompagnati sono in genere ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni, spesso vittime di tratta, che arrivano in Italia attraverso i canali dell'immigrazione clandestina, senza riferimenti parentali e con l'unico scopo di lavorare per aiutare la famiglia rimasta in patria e ripagare il debito contratto per organizzare il viaggio.

Si tratta di un intervento particolarmente delicato da attivare con una specifica progettualità che tenga conto del bisogno del ragazzo di raggiungere quanto prima l'autonomia e l'indipendenza economica, ma anche delle normative nazionali in materia di immigrazione e regolarizzazione. È compito della famiglia affidataria accompagnare il ragazzo nel suo percorso di emancipazione, facilitandone la conoscenza del contesto sociale di riferimento e la sua integrazione.

#### **Affidamento di minori stranieri a famiglie della stessa cultura**

L'elevato numero di minori stranieri in affidamento nel territorio regionale motiva la necessità di valorizzare e incrementare, con specifici progetti di sensibilizzazione e sostegno, questa forma di accoglienza.

La scelta di tale tipologia di affido è utile per garantire continuità di appartenenza ai modelli culturali, religiosi e alle abitudini di vita proprie del minore; al tempo stesso può favorire l'adesione da parte della famiglia di origine all'intervento di affidamento.

#### **ART. 5 – MINORI AFFIDATI**

I soggetti per cui è possibile ricorrere all'affidamento familiare sono i minori, di età compresa tra 0 e 18 anni non compiuti, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psicofisico, a causa di:

- malattie dell/i genitore/i;
- morte di uno dei genitori e mancanza/inadeguatezza di figure parentali disponibili ad accudirlo;
- disgregazione del nucleo familiare;
- difficoltà educative da parte dei genitori;
- ogni altra situazione in cui il servizio sociale territorialmente competente ne ravvisi l'opportunità/necessità.

#### **ART. 6 - DIRITTI DEL MINORE**

Il minore ha diritto:

- a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di un contesto familiare;
- ad essere rispettato nei suoi bisogni e sostenuto per superare le difficoltà;
- ad essere preparato, informato ed ascoltato rispetto al progetto di affidamento;
- a mantenere i rapporti con la propria famiglia, nel rispetto del suo benessere psico- fisico;
- a mantenere i rapporti con il soggetto affidatario, anche al termine del periodo dell'affidamento, quando ciò non contrasta con il suo interesse.

#### **ART. 7- FAMIGLIE DI ORIGINE**

Sono famiglie con bisogni e difficoltà di tipo diverso che temporaneamente non riescono da sole ad occuparsi delle necessità dei propri figli in modo adeguato.

#### **ART. 8- DIRITTI E DOVERI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE**

La famiglia di origine ha diritto:

- a mantenere i rapporti con il proprio figlio, salvo provvedimento del giudice;
- ad essere informata circa le finalità dell'affido, in generale e per lo specifico progetto;
- ad essere coinvolta e supportata dal Servizio Sociale competente in tutte le fasi del progetto di affidamento;
- ad essere destinataria di un processo d'aiuto volto al superamento delle difficoltà familiari;

La famiglia di origine deve:

- aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza di affido;
- tenere contatti con la famiglia affidataria, secondo le indicazioni impartite dal servizio competente, partecipando all'educazione del figlio affidato;
- collaborare alla realizzazione del progetto definito con gli operatori del Servizio Sociale competente.
- rispettare le prescrizioni concordate (nel caso di affidamento consensuale) o dettate dal Tribunale per i Minorenni (in caso di affidamento giudiziario o giudiziale).
- collaborare con il servizio competente e con la famiglia affidataria;
- favorire il rientro del minore in famiglia in sintonia con il progetto di affido;
- laddove possibile, contribuire alle spese per il mantenimento del minore proporzionalmente alle proprie possibilità economiche;
- accettare le disposizioni del presente regolamento.

#### **ART. 9 - FAMIGLIE AFFIDATARIE**

La famiglia affidataria, preferibilmente, deve essere individuata all'interno del contesto parentale del minore. Può essere costituita da coppie sposate o conviventi, oppure da persone singole, meglio se già con figli minori a carico. Non sono previsti vincoli di età rispetto al minore affidato.

La famiglia deve garantire la massima collaborazione con i servizi, sociali e sanitari, nonché con la famiglia di origine del minore al fine di garantirne un'armoniosa crescita.

#### **ART. 10- DIRITTI E DOVERI DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE**

Le famiglie affidatarie hanno diritto:

- ad essere informate, sostenute e coinvolte in tutte le fasi del progetto di affidamento;
- ad usufruire, nei casi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento, di un contributo, svincolato dal reddito familiare, per l'affidamento effettuato, nonché di facilitazioni per l'accesso a prestazioni sociali, sanitarie ed educative;

Le famiglie affidatarie devono:

- accettare l'incompatibilità dell'affidamento familiare con le prospettive di adozione del minore affidato in coerenza con la temporaneità del Servizio;
- accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione in collaborazione con i servizi di riferimento e, ove possibile, tenendo conto di chi esercita la potestà;
- accettare e rispettare l'individualità dell'affidato e del suo modello di vita nelle sue componenti culturali, sociali e religiose;
- mantenere e agevolare validi rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia d'origine;
- osservare le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare attenzione alle condizioni psicofisiche, intellettive, alla socializzazione e ai rapporti con la sua famiglia d'origine;
- assicurare la massima discrezione riguardante la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- garantire una stretta collaborazione con gli operatori dei servizi competenti;
- accettare la possibilità di variazione dei tempi programmati per l'affidamento e le verifiche periodiche anche domiciliari da parte degli operatori competenti;
- accettare le disposizioni del presente regolamento.

#### **ART. 11- COMPETENZE DEI COMUNI**

La titolarità dell'affidamento familiare attiene al Servizio sociale territoriale del Comune, responsabile del programma di sostegno alla famiglia di origine e del progetto di affido familiare.

I Servizi sociali comunali e l'Ufficio della Cittadinanza sono titolari degli interventi a sostegno della genitorialità, di tutela dei minori e delle famiglie in difficoltà e sono quindi responsabili dei progetti di affido familiare. Tali funzioni vengono esercitate in integrazione con la rete dei servizi sanitari specialistici, eventualmente coinvolti in interventi terapeutici di sostegno al minore e/o ai genitori (Neuropsichiatria Infantile e dell'Età Evolutiva, Servizi per le Dipendenze, Servizi per la Salute Mentale, Servizi Consultoriali).

Ogni minore in affido familiare deve essere seguito dal Servizio sociale territoriale che svolge le seguenti funzioni:

- valutazione diagnostica e prognostica sul minore e sulla sua famiglia;
- definizione degli interventi a sostegno del nucleo di origine e del minore;
- indicazione sulle caratteristiche degli affidatari da reperire;
- definizione e monitoraggio del progetto di affido in collaborazione con il Servizio affido familiare;
- coordinamento degli interventi attivati nei confronti del minore, della famiglia di origine, della famiglia affidataria, in tutte le fasi dell'affido;
- rapporti con l'autorità giudiziaria.

#### **ART. 12- TERMINE DELL'AFFIDO**

L'affido cessa quando la situazione di temporanea difficoltà che lo ha determinato viene meno.

L'affido ha termine quando:

- in caso di affido consensuale, qualora prima della scadenza vengano meno le condizioni che lo hanno motivato, può cessare anticipatamente.
- nel caso di affido giudiziale: il termine dell'affido deve essere predisposto dal Tribunale per i Minorenni con apposito provvedimento, anche su eventuale proposta del Servizio Sociale Territoriale.

Un progetto di affido può non esaurirsi con il compimento del 18esimo anno di età a fronte della prosecuzione del percorso scolastico e/o di autonomia del soggetto interessato. In tali casi è possibile richiedere, per un congruo periodo, la prosecuzione del progetto e il sostegno economico comunque non oltre il 21esimo anno d'età.

#### **ART. 13 – ISTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE**

Presso l'Unione dei Comuni del Trasimeno - Area sociale - è istituito il servizio per l'affido familiare, quale servizio di supporto specialistico di zona.

Il Servizio è svolto in favore delle persone e delle famiglie residenti nei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni del Trasimeno (Castiglione del Lago - Città della Pieve – Magione - Paciano - Panicale – Passignano sul Trasimeno – Piegaro – Tuoro sul Trasimeno) che intendono offrire la loro disponibilità per progetti di affido familiare

Il Servizio inoltre collabora con gli assistenti sociali che operano negli Uffici della Cittadinanza per la realizzazione di progetti di affido familiare.

Esso opera attraverso una equipe di lavoro multidisciplinare dedicata al percorso di affidamento familiare composta da un educatore professionale, un assistente sociale e uno psicologo.

Per particolari necessità ed in presenza di risorse disponibili il servizio può essere anche esternalizzato in tutto o in parte con procedure di evidenza pubblica;

L'equipe svolge i seguenti compiti e funzioni:

- sensibilizzazione all'affido attraverso campagne di comunicazione costanti, anche in collaborazione con gli organismi del privato sociale;
- informazione/formazione delle persone e delle famiglie disponibili all'accoglienza, anche in collaborazione con gli organismi del privato sociale;
- valutazione dei nuclei familiari e delle persone singole, che si rendono disponibili all'affido, a cura dell'assistente sociale e dello psicologo;
- gestione Banca famiglie;
- consulenza, valutazione di congruità e supporto agli uffici di cittadinanza comunali in relazione alla costruzione e alla gestione del progetto di affido;
- abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria;
- verifiche periodiche e monitoraggio sull'andamento del progetto di affido;
- supporto alla famiglia affidataria;
- accompagnamento delle famiglie affidatarie attraverso gruppi di supporto, anche in collaborazione con organismi del privato sociale;
- cura delle reti di rapporti con altri servizi ed associazioni;
- programmazione, verifica, ricerca e documentazione sulle attività svolte e sulla qualità dei progetti e dei servizi erogati.

Previo accordo operativo tra Unione dei Comuni del Trasimeno e il Distretto socio sanitario quest'ultimo, in base alle linee guida regionali approvate con DGR 479-2013, individua la figura professionale dello psicologo, il relativo monte ore, le attività e le metodologie di lavoro al fine di integrare l'equipe prevista dal presente articolo.

In particolare la figura professionale dello psicologo, all'interno dell'equipe multidisciplinare per l'affido, si occupa di:

- valutazione psicologica delle relazioni familiari e delle capacità genitoriali dei nuclei candidati all'affido;
- valutazione psicologica del minore, diagnosi ed indicazione dei fattori protettivi per il superamento delle condizioni di rischio;
- trattamento psicologico e psicoterapico del minore e della sua famiglia;
- supporto e sostegno psicologico ai nuclei, ai soggetti candidati all'affidamento e alle famiglie già protagoniste dell'esperienza affidataria
- collaborazione alla programmazione ed organizzazione delle campagne di sensibilizzazione e promozione dell'affido familiare sul territorio;
- partecipazione alle attività formative dedicate alle équipes multidisciplinari.

#### **ART. 14 – CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE E COPERTURA ASSICURATIVA**

I soggetti affidatari hanno diritto a ricevere un sostegno economico mensile a titolo di contributo, finalizzato al mantenimento e cura del minore

Il contributo viene determinato con deliberazione della Giunta dell'Unione in base alle disponibilità di bilancio ed erogato dall'Area sociale dell'Unione.

Il suddetto beneficio, che può essere integrato in relazione a particolari condizioni psico-fisiche del minore indicate nel progetto, viene attribuito senza vincolo di valutazione del reddito del soggetto affidatario.



La copertura assicurativa del minore per infortuni e responsabilità civile viene garantita dall'Unione dei Comuni del Trasimeno.

Nel caso di affidamento del minore presso famiglia residente in altro Comune l'erogazione del contributo spetta sempre all'Unione dei Comuni del Trasimeno purché la famiglia di origine sia residente presso uno dei Comuni aderenti all'Unione stessa, anche nel caso in cui sia variata la residenza anagrafica del minore.

#### **ART. 15- PROCEDIMENTO PER L'INSERIMENTO NELLA BANCA FAMIGLIE DEL TRASIMENO DELLE FAMIGLIE DISPONIBILI ALL'AFFIDO**

I cittadini e le coppie che vogliono comunicare al Servizio affidi la propria disponibilità ad avviare un percorso di affido debbono compilare la dichiarazione di disponibilità all'affido e trasmetterla all'Area sociale dell'Unione dei Comuni del Trasimeno per l'inoltro all'equipe multiprofessionale.

L'equipe affidi esamina la dichiarazione e convoca i richiedenti per un primo colloquio informativo nel quale, tra l'altro, illustra il contenuto del presente regolamento e delle disposizioni in tema di affido ed effettua, a cura dell'assistente sociale e dello psicologo, la valutazione sociale e psicologica dei soggetti disponibili all'affido. In caso di valutazione positiva, l'equipe inserisce i nuclei familiari/persone singole nella Banca Famiglie del Trasimeno dandone comunicazione agli interessati.

Presso l'Area sociale dell'Unione dei Comuni del Trasimeno è tenuto il registro della Banca Famiglie affidatarie a disposizione anche delle altre zone sociali dell'Umbria.

#### **ART. 16 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'AFFIDO**

Il procedimento amministrativo è avviato dall'Ufficio di cittadinanza comunale di residenza del minore, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

L'ufficio di cittadinanza invia all'Unione dei Comuni del Trasimeno una segnalazione che contiene la valutazione diagnostica e prognostica sul minore e sulla sua famiglia, la definizione degli interventi a sostegno del nucleo di origine e del minore e l'indicazione sulle caratteristiche degli affidatari da reperire.

La segnalazione con la contestuale proposta di progetto è trasmessa tramite apposita scheda con pec all'Area sociale dell'Unione dei Comuni del Trasimeno per l'inoltro all'equipe affidi.

L'equipe affidi esamina la segnalazione e verifica la congruità della proposta di progetto proponendo eventuali modifiche ed integrazioni e procede quindi all'abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria.

Il verbale dell'equipe è inviato all'ufficio segnalante per la stipula del contratto di affido con la famiglia di origine, il soggetto affidatario ed i Servizi Sociali Territoriali.

Il servizio sociale comunale dispone l'affido e sottoscrive apposito contratto di affido con la famiglia di origine ed il soggetto affidatario.

Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Il provvedimento del servizio sociale comunale con cui si dispone l'affido, i decreti del giudice tutelare e del Tribunale sono trasmessi all'Area sociale dell'Unione dei Comuni a cura dell'Ufficio di cittadinanza competente. In seguito a tali trasmissioni l'Area sociale provvede alla erogazione del contributo economico alla famiglia affidataria e alla attivazione della copertura assicurativa.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Anche il provvedimento di cessazione dell'affido deve essere trasmesso all'Area sociale dell'Unione dei Comuni a cura dell'Ufficio di cittadinanza per il seguito di competenza.

#### **ART. 16 – GESTIONE TECNICO-CONTABILE**

La gestione amministrativa e contabile del Servizio di Affidamento Familiare è demandata all'Area sociale dell'Unione, alla quale convergono le risorse derivanti dalla pianificazione sociale regionale e nazionale e dalle quote di contribuzione dei Comuni.

